

# NOTIZIARIO ASPI

Luglio 2006

Sommaro

## NORME

### I veicoli spurgo pozzi neri possono essere autorizzati per le attività della categoria 5 dell'Albo Gestori Ambientali?



Con circolare 138/97 il Ministero Infrastrutture e Trasporti aveva lo scopo di disciplinare il settore del trasporto dei rifiuti speciali liquidi, come specificati dall'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n°22 (decreto Ronchi), fatta esclusione dei rifiuti tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. 915/82 e dei rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità ai sensi delle altre classi ADR, essendo i "tossici e nocivi" nella classe ADR 6.1 .

Considerati i veicoli spurgo pozzi neri rispondenti alle norme tecniche in vigore, immatricolati con autorizzazioni al trasporto di

cose in conto terzi senza vincoli e limiti, completi quindi di tutti i requisiti previsti dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nella circolare 138/ 97, essi attualmente non possono essere autorizzati per le attività della categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) dell'Albo Gestori Ambientali.

Il diniego è giustificato da una attenta lettura della circolare 138/97 che sembra escludere dal trasporto con veicoli spurgo pozzi neri, oltre i rifiuti tossici nocivi del D.P.R. 915/82, anche ...quelli aventi caratteristiche di pericolosità, ai sensi del decreto legislativo sopra citato..., che inequivocabilmente, e per come scritto, è il D.Lgs. 22/1997 (infatti non è scritto ...ai sensi del D.P.R. sopraccitato...).

È evidente, nonché noto agli addetti ai lavori, che l'intendimento del Ministero Infrastrutture e Trasporti era quello riportato al primo capoverso, cioè: il trasporto dei rifiuti speciali liquidi, non tossici e nocivi né pericolosi ai sensi dell'ADR devono essere trasportati con veicoli rispondenti alle norme tecniche dei veicoli spurgo pozzi neri, immatricolati con idoneo titolo autorizzativo. Ciò trova ampia giustificazione sia tecnica che amministrativa.

Infatti la Direzione Generale della Motorizzazione, MOT2, rispondendo recentemente a specifico quesito di una impresa del settore, ha confermato gli intendimenti della circolare 138/97 conformi a quanto sopra evidenziato. In questo senso hanno operato per anni tecnici, esperti ed operatori. Purtroppo la recente lettera di MOT2 all'impresa richiedente, dopo aver confermato gli intendimenti della 138/97, nell'ultimo capoverso ritiene opportuno un riesame della materia in considerazione dell'evoluzione delle norme ADR e dei rifiuti pericolosi, quindi sospende il giudizio e non risponde al quesito dell'impresa.

In attesa dei necessari chiarimenti o rettifiche alla circolare 138/97, riteniamo che le commissioni dell'Albo Gestori Ambientali non possano fare altro che negare ancora l'autorizzazione per le attività della categoria 5 (escluso l'ADR) ai veicoli spurgo pozzi neri, pur conformi alle norme tecniche ed amministrative.